CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CLETO, MARTIRANO E COLOSIMI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno	il giorno	del mese di	_,
		tra	
		0785 (classe IV), legalmente rapprese niciliato presso la sede del medesime	
		e	
		66940799 (classe IV), legalmente rap e domiciliato presso la sede del mede	
		nonchè	
		5660784 (classe IV) legalmente rapp te domiciliato presso la sede del med	
		PREMESSO	i i
465, prevedo della stessa s	no la possibilità per sezione regionale dell' abito di più ampi acco	Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. i Comuni, le cui sedi siano ricomp Albo dei segretari comunali e provordi per l'esercizio associato di funzione	orese nell'ambito territoriale inciali, di stipulare tra loro,
dell'Albo dei : 3.000 abitant	segretari comunali e p	e Colosimi i quali sono ricompresi n provinciali e che contano, alla data d stipulare tra loro una convenzione p enti atti:	el 31/12/2015, tutti meno di
- Delibe	erazione del Consiglio	comunale di Cleto n del	, esecutiva (allegato 1);
- Delibe 2);	erazione del Consiglio	comunale di Colosimi n del _	, esecutiva(allegato
- Delibe	erazione del Consigli ato 3);	o comunale di Martirano n	_ del, esecutiva
che, ai sensi intervengono	dell'art. 30 D.Lgs. per stipulare il preser	n. 267/2000, i Sindaci, autorizzat nte atto;	i dalle citate deliberazioni,
tanto premess	so, tra le parti come so	opra costituite, e ad ogni effetto e con	nseguenza di legge,
		ENE E SI STIPULA QUANTA SE	

ART. 1 OGGETTO E FINE

La premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

I comuni di Cleto, Martirano e Colosimi tutti di classe IV, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in maniera coordinata ed in forma associata il servizio di Segreteria comunale, anche al fine di ottenere sensibili economie di spesa ed una maggiore integrazione funzionale tra le amministrazioni. Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dal Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cleto assume la funzione di Comune capo convenzione.

ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario comunale sono provvedimenti di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione, previo parere obbligatorio e vincolante degli altri Sindaci, al verificarsi delle condizioni e con la modalità previste dal Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 4 MODALITA OPERATIVE

Con la presente convenzione i comuni interessati prevedono che un unico Segretario comunale presti la propria opera e mansioni in tutti i tre enti. Ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, la presente convenzione risulta essere di classe IV, in quanto il Comune capo convenzione e tutti i Comuni convenzionati hanno, alla data del 31/12/2015, popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune. Il calendario dei giorni e dei tempi di lavoro, correlato in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, compresa quella derivante dalla retribuzione mensile di cui al successivo articolo 7, sarà sostenuta nella seguente misura:

- COMUNE DI CLETO: 40%;
- COMUNE DI MARTIRANO: 30%;
- COMUNE DI COLOSIMI: 30%.

Il Comune di Cleto provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al pagamento degli oneri riflessi. Nella parte attiva del bilancio il Comune di Cleto prevederà le somme da riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati i quali si impegnano a iscrivere, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme dovute.

Il Comune di Colosimi e il Comune di Martirano verseranno al Comune di Cleto, con cadenza mensile e congruo anticipo rispetto alla data fissata dal Comune capofila per il pagamento al segretario degli assegni stipendiali, la quota di spesa a loro carico e il saldo entro il 31.12. dell'anno corrente, dietro presentazione di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e soggette a riparto. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Il Comune capo convenzione imputerà tra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alle partecipazione a corsi, seminari di studi e convegni.

Il Segretario viene autorizzato, allo scopo di conseguire un'economia di spesa, all'uso del proprio automezzo, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, atti ad assicurare gli spostamenti negli orari di lavoro, con oneri a capo dei comuni di Colosimi e Martirano. Allo stesso sarà quindi liquidato il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune capofila agli altri Comuni, computate per ogni accesso effettivamente compiuto e in relazione ai chilometri percorsi. Le spese di viaggio saranno liquidate al Segretario, con cadenza mensile e a seguito di apposite richiesta, da parte di ciascun Comune in relazione agli accessi che lo stesso garantirà presso ogni Ente nel periodo di riferimento.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state compiute.

ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata, quali quelle afferenti alle giornate di presenza del funzionario nei rispettivi Comuni, gli orari di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale allo svolgimento del servizio convenzionato.

Ogni segnalazione concernente il servizio che dovrà essere rivolta alla competente Prefettura, sarà previamente concordata da tutti i Sindaci.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete l'adozione dei provvedimenti inerenti ferie, permessi e autorizzazioni, il rilascio del nulla-osta per il congedo straordinario e per l'aspettativa, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

ART.7 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario comunale incaricato spetta, oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, il cui importo é determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

ART. 8 DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione viene stabilita in un anno dalla data di sottoscrizione della stessa e si intenderà tacitamente rinnovata per il medesimo periodo alla scadenza, ove non intervengano atti deliberativi che ne determinino lo scioglimento o il recesso.

La presente convenzione può essere risolta prima della scadenza per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno un mese.

La mancata corresponsione, per un valore corrispondente ad una mensilità, delle quote di spesa dovute da parte dei Comuni convenzionati, secondo le previsioni e nella misura di cui all'art. 5, dà facoltà al Comune capofila di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla presente convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento verrà data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9 EFFETTI. NORME FINALI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Catanzaro - Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione Calabria.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B9, punto 16), del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Essa sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che regolano la materia.

, lì	_	
Comune di Cleto -Sindaco Giusep	pe Longo	
Comune di Martirano – Sindaco	Francesco Bartolotta	1
Comune di Colosimi - Sindaco Ma	anolo Talarico	

Letto, confermato e sottoscritto